

Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 27

Testo multivigente Iter dell'Atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbalì Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso@lternato Multimedia

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

24/10/2013 entrata in vigore

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2013, n. 27

Modificazioni ed integrazione della [legge regionale 9 aprile 2013, n. 8](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 23/10/2013

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione dell' [articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8](#))

1. La [lettera b\) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è sostituita dalla seguente:

" b) provvedono al rinnovo degli organi di amministrazione, con le modalità di cui alla [l.r. 30/2004](#) , dopo le elezioni amministrative del 2014 e comunque non oltre il 31 ottobre 2014. ".

Art. 2

(Modificazione dell' [articolo 27 della l.r. 8/2013](#) che aggiunge l' [articolo 38 bis della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5](#))

1. Il penultimo e l'ultimo periodo del [comma 5 dell'articolo 38 bis della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5](#) (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla [legge regionale 18 novembre 1998, n. 37](#) (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#)) e alla [legge regionale 17 agosto 1979, n. 44](#) (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), come aggiunto dall' [articolo 27 della l.r. 8/2013](#) , sono soppressi.

Art. 3

(Integrazione della [l.r. 8/2013](#))

1. Dopo l' [articolo 27 della l.r. 8/2013](#) è inserito il seguente:

" Art. 27 bis (Integrazioni alla [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#))

1. Dopo il [comma 9 dell'articolo 75 della legge regionale n. 18/2011](#) sono aggiunti i seguenti:

"9 bis. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'Agenzia Forestale regionale di cui all'articolo 18, sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro quattro milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'agenzia conseguenti alla realizzazione di interventi sul POR FESR 2007/2013 ovvero sul PSR 2007/2013 ammessi al cofinanziamento dell'Unione Europea e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013.

9 ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9 bis è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro quattro milioni - in termini di competenza e di cassa - nella Parte Entrata, UPB 4.02.008 (N.I.) denominata "Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria" (cap. 2888 N.I.) e nella Parte Spesa, UPB 07.2.023 (N.I.) denominata "Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria" (cap. 7836 N.I.) del bilancio regionale di previsione 2013. "

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' [articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale](#) ed entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 18 ottobre 2013

MARINI